

N. 10 del Registro
Concessioni - Anno 2012



N. A/ 13 /12 del Repertorio

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro, via Rinaldo Rinaldi nr. 10 - 61121 Pesaro.

PESARO, addì 30 MAR. 2012

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO C.F.80032840417

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista la Licenza di Concessione Demaniale Marittima Mod. 77 n. 25/2010, rilasciata da questa Capitaneria di Porto in data 07.04.2010, con scadenza il 31.12.2015;
Vista la documentata istanza (mod. D3) in bollo datata 05.07.2011, assunta al protocollo n.ro 03.03.02/14891 del 08.07.2011 di questa Capitaneria di Porto, con la quale il Sig. MORSIANI Paolo, nato a Pesaro (PU) il 18.02.1932, in qualità di Presidente *pro-tempore* di ASSONAUTICA PROVINCIALE PESARO - con sede in Pesaro (PU), Strada tra i Due Porti s.n.c. - chiede l'autorizzazione ad occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 42,74 (superficie virtuale) in ampliamento alla concessione sopra citata, per la realizzazione di una condotta per acqua da posizionare sulla banchina - zona E - del porto di Pesaro;
Visto il foglio prot. n. 03.03.02/17833 in data 17.08.2011, con cui si dava comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'acquisizione dei pareri da parte degli Enti/organismi competenti;
Vista l'autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/90 prot. n. 24336/RU in data 25.08.2011 da parte dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Ancona;
Vista la nota in data 06.09.2011 della soc. "Servizi Portuali s.r.l.", in cui si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera richiesta;
Visto il nulla osta reso dal Comune di Pesaro - Servizio Edilizia Privata con nota prot. n. 67599/11 del 30.09.2011, che riconduce l'intervento alla tipologia della straordinaria manutenzione;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche - Ufficio Opere Marittime di Ancona, con foglio prot. n. 243 in data 11.02.2012;
Considerato che l'Agenzia del Demanio ha fatto conoscere - con nota prot. n.1270/FM del 15.02.2010 - che il parere di competenza risulta dovuto esclusivamente in caso di realizzazione di impianti di difficile rimozione, ai sensi dell'art.13 del Regolamento al Codice della Navigazione - parte marittima;
Vista la Legge n.494/93 e s.m.i.;
Viste le Circolari Serie I nn. 77, 112, 120 e 22 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente in data 17.12.1998, 25.01.2001, 24.05.2001 e 25.05.2009;
Visto l'art. 36 del codice della navigazione, l'art. 8 e 24 del relativo regolamento di esecuzione;
Visto il prospetto calcolo canone datato 10.02.2012;

IL CONCESSIONARIO
[Signature]

Validità prorogata fino al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 199 comma 5 bis del D.L. 19/08/2010, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2010, n.77
 Data 17 GIU. 2012
 L'Ufficio Rogante
 Avv. Matteo Paroli



IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
Capitano di Fregata (CP)
Massimo DI MARTINO
[Signature]

CONCEDE SUPPLETIVA ALLA 25/2010

ALLA: ASSONAUTICA PROVINCIALE PESARO C.F. 92003070411
 di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo per una superficie totale di metri quadrati 42,74 (quarantadue/74) - superficie virtuale situato nel Comune di Pesaro e precisamente in ambito portuale - Banchina zona E allo scopo di realizzare una condotta idrica interrata/esterna e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 1.404,32 (millequattrocentoquattro/32) - (ai fini dell'Imposta di Registro), pagabili anticipatamente in rate annue, salvo futuri conguagli, così come evidenziato in terza pagina.
 Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 46 (quarantasei) dal 01.03.2012 al 31.12.2015.
 Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta Modello F23 in data 07 FEBBRAIO 2012, eseguito presso la banca UNICREDIT SPA DI PESARO - 13312-2008

AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino
 Ufficio Territoriale di Pesaro
 Atto Registrato il 03/04/12 al n° 1598 serie 3
 PREVIO VERSAMENTO DI € 168,00
 (di cui € per trascrizioni)



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Nada Pallini
 (*) Per via in delega del Direttore Prov. Le. Claudio MACCROSI
[Signature]

I TESTIMONI

1° M.LLO Np
Emilio SCALZONE
S.M.V. (CP)
Alessandro ZIGOLANT

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO €14,62
 Agenzia delle Entrate QUATTORDICI/62
 00004199 00007681 WD4AYDD1
 00036477 03/03/2012 09:39:17
 0001-00009 3190E8F720582A3D
 IDENTIFICATIVO : 01091584512057
 0 1 09 158451 205 7

si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza, il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà consentire il libero accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione, comunque erette, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato è stato calcolato ai sensi della Legge n° 494/93 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi (D.l. 19 Luglio 1989 e D.l. 595/95), delle circolari Serie I n. 77, 112, 120, 22, 26 rispettivamente datate 17.12.1998, 25.01.2001, 24.05.2001, 25.05.2009 e 23.07.2009 – Titolo Demanio Marittimo – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 – punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio;
- 4) Il concessionario si obbliga ad assicurare contro i rischi per fulmini e/o incendi gli eventuali fabbricati demaniali in concessione, in relazione al valore degli stessi, vincolando il relativo ammontare a favore di questa Capitaneria di Porto. Per gli stessi fabbricati, il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime;
- 5) Il concessionario deve richiedere tempestivamente agli organi preposti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, VV.FF., etc.) l'esecuzione dei controlli nonché l'adempimento delle conseguenti prescrizioni ai fini della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, segnalando a questa Capitaneria eventuali ritardi o problemi che si dovessero verificare;
- 6) Con la sottoscrizione del presente titolo, il concessionario si impegna a decorrere dalla data medesima, mentre l'Amministrazione concedente non è vincolata fino a quando la concessione non è approvata;
- 7) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale, nonché le previste misure per la prevenzione e la estinzione degli incendi, espressamente imposte dalle leggi e dai piani comunali e regionali;
- 8) Il concessionario è direttamente responsabile della corretta manutenzione degli impianti e/o apprestamenti realizzati presso il tratto di banchina in concessione, che devono essere mantenuti nello stato indicato nella specifica perizia tecnica prodotta ai fini del rilascio della presente concessione demaniale marittima;
- 9) Il concessionario si impegna formalmente a provvedere alla ricarica degli eventuali avvallamenti che si possano verificare lungo il tracciato dello scavo eseguito, entro due anni dall'ultimazione dei lavori.
- 10) Termini e modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente concordati con la soc. "Servizi Portuali S.r.l.", dandone conoscenza a questa Capitaneria di Porto; qualsiasi onere derivante da tale realizzazione sarà totalmente a carico del concessionario.

PAGAMENTO DEL CANONE

Canone da pagare anno 2012 € 351,08 (Euro trecentocinquantuno/08)

Canone da pagare anno 2013 € 351,08 (Euro trecentocinquantuno/08) (salvo conguaglio)

Canone da pagare anno 2014 € 351,08 (Euro trecentocinquantuno/08) (salvo conguaglio)

Canone da pagare anno 2014 € 351,08 (Euro trecentocinquantuno/08) (salvo conguaglio)

TOTALE CANONE: € 1.404,32 (millequattrocentoquattro/32) (salvo conguaglio)


(IL CONCESSIONARIO)